



Oggetto RIFORMA DEL TITOLO V TUB. ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI.

Come noto, l'entrata a regime della riforma del Titolo V del d.lgs 385/1993 (TUB), disposta dal d.lgs 141/2010 e successive modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs 141), era subordinata al completamento del quadro normativo con l'emanazione delle disposizioni attuative delle nuove previsioni legislative (cfr. art. 10 del d.lgs 141).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8.5.2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015 (D.M. 53/2015), entrato in vigore il 23.5.2015, che – tra le altre cose – ha ridefinito il contenuto delle attività riservate agli intermediari finanziari e le circostanze in cui le stesse sono esercitate nei confronti del pubblico; il decreto ha inoltre innalzato da 75 a 150 mln di euro la soglia dimensionale per i confidi da assoggettare a vigilanza della Banca d'Italia.

Con la successiva pubblicazione, in data 12.5.2015, della Circ. n. 288 del 3.4.2015 (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) è stato completato il quadro normativo per gli intermediari finanziari da iscrivere nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, come modificato dal citato d.lgs 141 (di seguito, “nuovo TUB”).

Da tale data ha pertanto preso avvio, per gli intermediari finanziari attualmente iscritti negli elenchi generale e speciale, previsti rispettivamente dagli artt. 106 e 107 (compresi i confidi iscritti nell'elenco speciale, “confidi vigilati”) del TUB nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs n. 141/2010 (di seguito “vecchio TUB”) il periodo transitorio di 12 mesi volto ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo disciplinato dall'art. 10 del d.lgs 141. Tale periodo transitorio termina il **12.5.2016**.

Per i confidi di “minori dimensioni”, attualmente iscritti nell'apposita sezione di cui all'art. 155, comma 4 del “vecchio TUB”, il periodo transitorio prenderà avvio a seguito dell'emanazione – non ancora avvenuta - del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo degli artt. 112, comma 1, e 112-*bis*, commi 1 e 8, del “nuovo TUB”, e della costituzione del relativo Organismo¹. Nei loro confronti pertanto continua a trovare applicazione il quadro normativo preesistente al d.lgs 141.

Come previsto dal d.lgs 141, nel corso del periodo transitorio tutti i soggetti già iscritti negli attuali elenchi generale o speciale che intendano continuare ad esercitare le attività riservate agli intermediari finanziari dovranno avanzare alla Banca d'Italia istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 del “nuovo” TUB (di seguito “albo unico”). Anche i confidi aventi una dimensione compresa tra la precedente e la nuova soglia, già iscritti nell'attuale elenco speciale, possono avanzare istanza d'autorizzazione per l'iscrizione all'albo unico.

In proposito, considerato che la Circ. n. 288 entra in vigore decorsi **60 giorni** dalla pubblicazione e pertanto dall'**11.7.2015**, si ribadiscono le principali scadenze per gli intermediari finanziari diversi dai “confidi minori”, già anticipate nella nota informativa e nel prospetto pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia in data 26.5.2015². In particolare, fermo restando che

¹ Art. 10, comma 3, D. Lgs.141/2010.

² Percorso: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/index.html>



dal **12.5.2015** non possono essere iscritti nuovi soggetti negli elenchi generale e speciale³, si evidenzia che:

- non potranno essere presentate istanze di autorizzazione per l'albo unico prima dell'**11.7.2015**, non essendo ancora in vigore le disposizioni che disciplinano, tra l'altro, il relativo procedimento;
- fino al **12.5.2016** la Banca d'Italia continuerà a tenere gli elenchi speciale e generale e i soggetti ivi iscritti potranno continuare a operare.

Ciò premesso, anche in relazione alle numerose richieste di chiarimento qui pervenute, si riepilogano di seguito gli adempimenti cui saranno tenuti i soggetti attualmente iscritti negli elenchi generale e speciale durante il citato periodo transitorio, con particolare riferimento a: 1) i soggetti che esercitano attività non più soggette a riserva; 2) gli intermediari che, pur esercitando attualmente attività riservate nei confronti del pubblico, ritengano di non presentare l'istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'albo unico; 3) gli obblighi cui saranno tenuti gli intermediari attualmente iscritti durante il periodo transitorio; 4) i termini e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia; conseguenze dell'iscrizione ovvero del diniego dell'autorizzazione; 5) le opzioni disponibili per i confidi attualmente iscritti nell'elenco speciale con volume di attività finanziaria compreso tra euro 75 mln. e euro 150 mln., anche in relazione allo sfasamento temporale tra il periodo transitorio degli intermediari finanziari e quello dei "confidi minori".

1. Soggetti che esercitano attività non più riservate

La riforma operata dal d.lgs 141 ha ristretto il perimetro delle attività riservate agli intermediari finanziari escludendo le attività di assunzione di partecipazioni e di intermediazione in cambi⁴. A far tempo dall'entrata in vigore del d.lgs 141, nel 2010, è riservato agli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico l'esercizio nei confronti del pubblico, vale a dire nei confronti di terzi con carattere di professionalità, delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 106, comma 1, del "nuovo TUB") e/o di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cfr. art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 130/1999).

A sua volta il D.M. 53/2015 ha ridefinito il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e i casi in cui l'attività medesima è esercitata "nei confronti del pubblico".

In proposito si fa presente che:

A. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del d.lgs 141 esercitavano l'attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico devono, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. a) del d.lgs 141, presentare domanda di cancellazione dagli attuali elenchi, entro il termine del periodo transitorio, attestando di non esercitare altre attività riservate ai sensi di legge⁵ e impegnandosi ad apportare quanto prima le conseguenti modifiche allo statuto, escludendo anche eventuali riferimenti all'iscrizione negli elenchi e all'assoggettamento a controlli della Banca d'Italia.

Ove l'attività di assunzione di partecipazioni sia esercitata congiuntamente a quella di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, i soggetti in questione potranno avanzare:

³ Cfr. anche contenuto del Par. 4.

⁴ Come noto, la prestazione di servizi di pagamento era già stata espunta dal novero delle attività riservate agli intermediari finanziari dal d.lgs 11/2010. Resta ovviamente ferma la possibilità per gli intermediari finanziari che fossero interessati di chiedere l'iscrizione anche all'albo ex art. 114-septies ovvero a quello ex art. 114-quater TUB.

⁵ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 53/2015, non costituisce operatività nei confronti del pubblico quella esercitata esclusivamente nei confronti di soggetti "controllati" o "collegati".



- richiesta di cancellazione dall'attuale elenco, qualora l'attività di concessione di finanziamenti sia esercitata in via subordinata rispetto all'assunzione di partecipazioni. In tal caso, l'oggetto sociale andrà modificato e il portafoglio crediti in essere andrà posto a rientro con le modalità di cui all'art. 9 del D.M. 53/2015 (cfr. oltre, punto 2);
- richiesta di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico qualora le attività riservate agli intermediari finanziari siano esercitate in via prevalente rispetto all'assunzione di partecipazioni, ovvero sia stato avviato un piano di rientro volto a ricondurre tale ultima attività nei limiti previsti per le attività connesse.

Si rammenta infatti che, ai sensi della Circ. n. 288, Titolo I, Cap. 3, Sez. II, par. 1 (“Attività Esercitabili”), gli intermediari finanziari possono esercitare le altre attività previste dalla legge e le attività “connesse” – quali l'assunzione di partecipazioni – in via subordinata a quelle riservate⁶.

Tenuto presente che il tempo già intercorso dall'entrata in vigore dell'art. 10, comma 4, lett. a) del d.lgs 141 ha consentito agli operatori di maturare le valutazioni di propria competenza, si invitano gli intermediari di cui al presente punto A a far conoscere al più presto le conseguenti decisioni.

B. Ai sensi del D.M. 53/2015, non costituisce esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico lo svolgimento delle seguenti attività:

- acquisto di crediti IVA (art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 53/2015);
- acquisto a titolo definitivo di crediti deteriorati da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero ai sensi dell'art. 115 TULPS, quando la società cessionaria operi con una contenuta leva finanziaria e recuperi i crediti acquistati senza procedere ad attività novativa (cfr. art. 2, comma 2, lett. b) del D.M. 53/2015). Si precisa – per quanto ovvio – che l'attività di recupero su mandato di crediti di terzi non rientra tra le attività finanziarie e può essere esercitata dai soggetti iscritti all'albo unico in quanto attività connessa, in via subordinata a quelle riservate;
- concessione di finanziamenti da parte di produttori di beni o servizi o società del gruppo di appartenenza a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva quando il finanziamento non sia destinato a un consumatore o all'utilizzatore finale del bene e sia collegato a un contratto di fornitura;
- erogazione di finanziamenti a dipendenti, da parte del datore di lavoro o di società appartenenti al medesimo gruppo, ove regolati a tassi inferiori a quelli medi di mercato;
- concessione di finanziamenti da parte di società costituite per singole operazioni (veicoli societari) destinate ad essere liquidate una volta conclusa l'operazione di finanziamento, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria delle società medesime ed esse siano consolidate integralmente nel bilancio consolidato del gruppo bancario, finanziario o di SIM (art. 3, comma 2, lett. f) del D.M. 53/2015).

Le società di cui al presente punto B attualmente iscritte negli elenchi generale o speciale sono invitate a richiedere quanto prima la cancellazione, impegnandosi ad apportare tempestivamente le conseguenti modifiche allo statuto per escludere il riferimento allo svolgimento di attività riservate nonché all'iscrizione negli elenchi e all'assoggettamento a controlli della Banca d'Italia.

⁶ Fermo restando l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, gli intermediari finanziari possono svolgere l'attività di gestione di fondi pubblici ai sensi dell'art. 47 del TUB, anche in via non subordinata.



C. Con riferimento alle società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie di cui all'art. 7-bis della l. 130/1999, la disciplina contenuta all'art. 7 del D.M. 53/2015 esclude l'iscrizione nell'albo di quelle che appartengono a un gruppo bancario. Al fine di procedere quanto prima alla loro cancellazione, le società della specie attualmente iscritte nell'elenco generale, o le loro capogruppo, sono invitate a comunicare tempestivamente tale circostanza al Servizio SIF (all'indirizzo sif@pec.bancaditalia.it).

2. Soggetti che non presenteranno istanza di iscrizione nell'albo unico

A. I soggetti che non intendano presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'albo unico sono invitati a presentare istanza di cancellazione, adeguatamente documentata⁷, non appena assunta tale decisione, e comunque entro il termine del periodo transitorio (12.5.2016). In tale data la Banca d'Italia cesserà la tenuta degli elenchi generale e speciale e l'esercizio dei relativi controlli; tutti i soggetti ancora iscritti verranno cancellati d'ufficio e dovranno cessare l'esercizio di attività riservate agli intermediari finanziari nonché deliberare la liquidazione della società ovvero modificare l'oggetto sociale eliminando ogni riferimento ad attività riservate ai sensi di legge.

In ogni caso, i soggetti cancellati, ove non abbiano ceduto il proprio portafoglio a terzi, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti precedentemente svolta - come precisato dall'art. 9 del D.M. 53/2015 - purché non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali né a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Si rammenta che l'esercizio di attività riservata ai sensi di legge in assenza di specifica autorizzazione è perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 132 del TUB ("Abusiva attività finanziaria").

B. L'art. 10, comma 4, lett. e) del d.lgs. 141 pone, come alternativa alla presentazione dell'istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico, quella dell'istanza di iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito, di cui all'articolo 111 del "nuovo TUB".

Al riguardo, si ricorda in via preliminare che le caratteristiche tecniche dell'attività di microcredito sono state definite dal D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, che – nel dare attuazione all'art. 111, comma 5, del TUB – ha tipizzato le due forme di microcredito in base alle finalità: il c.d. "microcredito alle imprese", finalizzato all'avvio e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e all'inserimento nel mercato del lavoro, e il c.d. "microcredito sociale", volto a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. Entrambe le tipologie di attività di microcredito devono essere accompagnate da servizi ausiliari, "di assistenza e monitoraggio" nel primo caso, "di bilancio familiare", nel secondo, secondo quanto previsto dal TUB.

Ne deriva che l'iscrizione nell'elenco ex art. 111 del "nuovo TUB" non può essere in alcun modo considerata una modalità "ordinaria" di prosecuzione di attività svolte in pendenza di iscrizione nell'elenco speciale o, soprattutto, in quello generale ma presuppone una precisa scelta strategica e un'organizzazione idonea ad assicurare che la concessione di finanziamenti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per gli operatori del microcredito.

C. Ai sensi dell'art. 114, comma 2 del "nuovo TUB" la disciplina del Titolo V del TUB non si applica ai soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali

⁷ All'istanza andrà allegato il verbale assembleare di messa in liquidazione o di modifica dell'oggetto sociale ovvero il verbale della delibera dell'organo amministrativo di convocazione dell'assemblea, per l'assunzione della conseguente determinazione.



disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull'attività svolta, secondo i criteri indicati nell'art. 8 del D.M. 53/2015. Tali soggetti, laddove iscritti negli attuali elenchi generale o speciale, valuteranno l'opportunità di attivare il procedimento di accertamento a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, di cui al citato art. 114, comma 2 del TUB e dell'art. 8, comma 2 del D.M. 53/2015. Ove del caso, tale procedimento andrà attivato quanto prima, anche al fine di consentirne la definizione in tempo utile per una consapevole valutazione della necessità di presentare, o meno, la domanda alternativa di iscrizione all'albo unico.

3. Adempimenti in capo agli intermediari iscritti negli attuali elenchi durante il periodo transitorio

Fino all'iscrizione nell'albo unico o comunque fino al termine del periodo transitorio, ai soggetti iscritti negli attuali elenchi generale e speciale continueranno ad applicarsi i rispettivi regimi di controllo di cui alle disposizioni del "vecchio TUB" e alle corrispondenti norme applicative, tra le quali, in particolare, si citano: per i soggetti iscritti nell'elenco speciale, il D.M. 29/2009, la Circ. n. 216/96 e il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 in materia di partecipazione alla Centrale dei Rischi; per i soggetti iscritti nell'elenco generale il citato D.M. 29/2009, il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.5.2009, la Circ. n. 273/08.

Con particolare riferimento agli intermediari dell'elenco generale, in relazione alla richiesta di attestazione sui requisiti minimi da mantenere per l'iscrizione inviata da questo Istituto lo scorso aprile, si invitano gli intermediari finanziari che non abbiano già provveduto, a fornire riscontro quanto prima, regolarizzando, qualora necessario, gli adempimenti agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione; conseguenze del provvedimento

4.1 Termini

Relativamente ai termini previsti per la presentazione della domanda di autorizzazione ai fini dell'iscrizione nell'albo unico, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs 141/2010, si precisa quanto segue:

A. entro tre mesi dall'entrata in vigore delle citate disposizioni di vigilanza (e, dunque nel periodo compreso tra l'**11.7.2015** e l'**11.10.2015**), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o l'attività di "servicing", i confidi aventi "Volume di Attività Finanziaria" (come definito dalla Circ. n. 288, Titolo VII, Cap. 1, Sez. II) superiore a 150 mln di euro nonché gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco generale appartenenti a gruppi bancari, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico, secondo le modalità e sulla base della documentazione di seguito specificate. Nel medesimo periodo possono presentare istanza di autorizzazione anche i confidi, attualmente iscritti nell'elenco speciale, che presentino un Volume di Attività Finanziaria superiore a 75 mln di euro;

B. almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio, e dunque nel periodo compreso tra l'**11.7.2015** e il **12.2.2016**, gli intermediari attualmente iscritti nell'elenco generale, ivi comprese le agenzie di prestito su pegno, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico, secondo le modalità e sulla base della documentazione di seguito descritte. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, avviato ai sensi della l. 241/90 e delle

relative disposizioni attuative, tali soggetti potranno operare anche oltre il termine del periodo transitorio.

Si richiama l'attenzione dei soggetti attualmente iscritti negli elenchi generale e speciale sulla necessità di attenersi scrupolosamente al rispetto dei termini massimi rispettivamente sopra indicati per la presentazione delle istanze di autorizzazione.

4.2 Modalità di presentazione

4.2.1 Intermediari iscritti negli elenchi generale e speciale appartenenti a gruppi bancari

La capogruppo provvederà a trasmettere, in unica soluzione, per conto delle controllate iscritte nei vecchi elenchi 106 e 107 TUB, le istanze di iscrizione corredate da una relazione concernente le iniziative adottate dalle finanziarie del gruppo per adeguarsi alle nuove disposizioni di vigilanza. La relazione dovrà dar conto, in particolare, della conformità, per ciascuna entità del gruppo, alle disposizioni in materia di capitale minimo, assetto di *governance*, assetto organizzativo e requisiti prudenziali.

Per ciascuna società istante dovrà essere trasmessa, a corredo delle istanze, quanto meno la seguente documentazione:

- a) la delibera assembleare, non ancora iscritta nel registro delle imprese, con la quale viene modificato lo statuto sociale per adeguarlo al nuovo quadro regolamentare. La previsione statutaria in materia di oggetto sociale dovrà risultare conforme al perimetro di operatività individuato dall'art. 106 del "nuovo" TUB; le norme statutarie in materia di organi sociali non potranno contenere riferimenti non compatibili con l'innovato quadro regolamentare (es. Amministratore unico o sindaco unico) o di fatto non istituiti (comitato esecutivo);
- b) un programma di attività triennale redatto in forma semplificata nel quale si conferma lo svolgimento dell'attività finanziaria nella forma tecnica prescelta, lo sviluppo dei volumi - che dovrà risultare coerente con il *trend* registrato negli ultimi due esercizi, in assenza di fatti nuovi oggettivamente identificabili -, l'adeguatezza dei fondi propri e il rispetto dei requisiti prudenziali. Qualora le strategie aziendali - condivise con la capogruppo - prevedano sostanziali modifiche delle attività svolte ovvero degli schemi operativi adottati (estensione dell'operatività, ampliamento/diversificazione delle reti distributive), andranno prodotti i necessari elementi informativi suffragati dalla documentazione di supporto.

Qualora nell'assetto proprietario dell'intermediario finanziario siano presenti soci di minoranza con partecipazioni qualificate l'istanza andrà altresì corredata della documentazione atta a comprovarne i prescritti requisiti di qualità e solidità finanziaria.

4.2.2. Intermediari iscritti nell'elenco speciale non appartenenti a gruppi bancari:

Le istanze andranno corredate dalla seguente documentazione:

- la delibera di modifica dello statuto sociale di cui al precedente punto 4.2.1 sub a);
- l'elenco dei soci che detengono direttamente e indirettamente partecipazioni qualificate, unitamente alla documentazione atta a comprovare la qualità dei partecipanti e la solidità finanziaria dell'acquisizione. A tal fine gli intermediari dovranno attenersi alla documentazione indicata negli Allegati A e C, Titolo II, Cap. 2 della Circ. n. 288;
- fatto salvo quanto previsto dall'atto di emanazione della Circ. n. 288 per l'adeguamento della contrattualistica in essere con gli *outsourcer*, una relazione da cui risulti il rispetto delle previsioni in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, come previsto dalla citata Circ. n. 288, Titolo III, Cap. 1, Sez. V;



- la mappatura del perimetro dell'eventuale gruppo finanziario (come definito dalla Circ. n. 288, Titolo I, Cap. 2, Sez. II, par. 1);
- con riferimento alla restante documentazione prevista dal Titolo 1, Cap. 1, Sez. V, par. 1, della Circ. n. 288, in assenza di modifiche, potrà farsi rinvio a quanto già in possesso della Vigilanza.

Per i confidi iscritti nell'elenco speciale aventi un volume di attività finanziaria compreso tra 75 e 150 mln di euro, cfr. anche punto 5.

4.2.3 Intermediari iscritti nell'elenco generale non appartenenti a gruppi bancari

Le società finanziarie iscritte nell'elenco generale dovranno allegare tutta la documentazione prevista dal Titolo 1, Cap. 1, Sez. V, par. 1, della Circ. n. 288.

Come previsto alla Sezione VI, par. 2, andranno acclusi gli ultimi bilanci approvati. Con riferimento al bilancio riferito all'ultimo esercizio, andrà prodotto un prospetto di raccordo degli aggregati patrimoniali ed economici con quanto previsto dalle Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari.

Inoltre, considerata la rilevanza che l'adeguatezza patrimoniale riveste nell'ambito della valutazione delle istanze di autorizzazione, l'organo di controllo dovrà attestare la conformità dell'ultimo bilancio e del prospetto di raccordo di cui al capoverso precedente ai principi fissati dal decreto 87/92 ovvero ai principi contabili internazionali (IAS); qualora i soggetti istanti lo ritengano opportuno, tale attestazione potrà essere fornita da una società di revisione.

Analoga informativa andrà prodotta in caso di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 nel corso del procedimento amministrativo relativo all'istanza di autorizzazione.

Si richiama l'attenzione degli intermediari sulla rilevanza della conformità dei bilanci ai principi fissati dal decreto 87/92 ovvero ai principi contabili internazionali (IAS) ai fini della valutazione della regolarità dell'istanza di autorizzazione che questo Istituto è tenuto ad effettuare ai sensi del Regolamento attuativo della l. 241/90. Si sottolinea altresì che il mancato rispetto dei criteri di valutazione normativamente previsti non consente di effettuare le necessarie valutazioni di vigilanza circa la sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori nonché di valutare l'attendibilità delle stime relative ai principali aggregati contenute nel programma di attività.

4.3 Conseguenze del provvedimento di autorizzazione o di diniego

4.3.1 Rilascio dell'autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione verrà rilasciato qualora, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 106 TUB, risulti assicurata la sana e prudente gestione dell'intermediario. In proposito, si rammenta che nella valutazione delle istanze la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti nonché della conformità del programma di attività ai principi della sana e prudente gestione; in tale ultimo ambito vengono in rilievo la coerenza e l'attendibilità delle previsioni formulate e del complesso di informazioni fornite, che dovranno assicurare la sostenibilità dell'iniziativa dal punto di vista patrimoniale e organizzativo (cfr. Circ. 288, Titolo I, Cap. I).

Gli intermediari finanziari, una volta autorizzati, verranno iscritti nell'albo unico. Ad essi si applicheranno le disposizioni del nuovo TUB e la relativa disciplina secondaria attuativa.

Relativamente agli adempimenti di carattere segnaletico si fa presente quanto segue.



Agli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti nell'albo unico si applicano le disposizioni in materia di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia, previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 12.5.2015⁸. Tali disposizioni entreranno peraltro in vigore decorso il periodo transitorio. Gli intermediari autorizzati saranno quindi tenuti a segnalare in Centrale dei Rischi, secondo le modalità di partecipazione previste dall'art.1, comma 1, del citato provvedimento, a decorrere dal **12.5.2016** (la prima segnalazione si riferisce alla data contabile **31.5.2016**). Prima di tale data, gli intermediari nel frattempo autorizzati all'iscrizione nell'albo unico, saranno tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al citato Provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995. Pertanto, fino al **12.5.2016**, gli intermediari oggi esonerati dalla partecipazione alla Centrale dei rischi – anche per la mancata prevalenza dell'attività di finanziamento o per la prevalenza dell'attività di credito al consumo - non sono tenuti ad aderire alla Centrale dei Rischi, seppure nel frattempo iscritti nell'albo unico. La Banca d'Italia valuterà eventuali richieste di proroga del suddetto termine previsto per l'adesione alla Centrale dei rischi, laddove l'intermediario manifesti delle oggettive difficoltà di avvio delle segnalazioni CR.

Per l'invio delle segnalazioni statistiche e prudenziali, anche a livello consolidato, da parte degli intermediari neoiscritti nell'albo unico si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

4.3.2 Diniego dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.lgs 141/2010, in caso di mancato accoglimento delle istanze, i soggetti già iscritti negli elenchi generale o speciale deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Si richiamano le previsioni del punto 2.

In relazione alle novità complessivamente introdotte dalla riforma del quadro normativo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni previste dalla disciplina darà luogo al diniego dell'autorizzazione non essendo assicurata la sana e prudente gestione dell'istante.

Su tali aspetti la Banca d'Italia è impegnata in opportune iniziative di sensibilizzazione, attraverso seminari destinati agli intermediari iscritti negli elenchi, descritti nella parte finale della presente lettera, ovvero tramite incontri bilaterali con singoli intermediari vigilati.

Gli intermediari sono invitati a identificare possibili aspetti di criticità che possono comportare il diniego dell'autorizzazione, ponendo in essere gli interventi che si rendono necessari per adeguarsi pienamente al nuovo quadro normativo ovvero adottando le iniziative volte alla cessazione delle attività finanziarie riservate.

5. Confidi con Volume di Attività Finanziaria compreso tra 75 e 150 mln di euro

5.1 Presentazione della domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico

I confidi iscritti nell'elenco speciale che, alla data di entrata in vigore del decreto, presentino un volume di attività finanziaria compreso tra 75 e 150 milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione nell'albo unico nel periodo previsto per gli altri intermediari iscritti nell'elenco speciale (tra l'**11.7.2015** e l'**11.10.2015**), (cfr. art. 4, commi 2 e 3 del D.M. 53/2015).

⁸ Provvedimento della Banca d'Italia del 12.5.2015 "Intermediari Finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia" (percorso: <http://www.bancaditalia.it/compti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/servizio-centralizzazione-rischi/index.html>). Si rammenta che tale provvedimento disciplina, tra l'altro, i criteri in base ai quali gli intermediari autorizzati possono chiedere di essere esonerati dalla partecipazione alla Centrale dei rischi.



A seguito dell'accoglimento della domanda, il confidi verrà sottoposto a tutti gli effetti al regime di controlli delineato dal Titolo V del "nuovo" TUB e dalla Circ. n. 288. Esso sarà pertanto soggetto a tutti gli istituti di vigilanza previsti per gli intermediari iscritti nell'albo unico, ivi compresi, in caso di crisi aziendale, quelli di natura straordinaria previsti dall'art. 113-ter del nuovo TUB (revoca dell'autorizzazione e conseguente scioglimento della società).

Né, d'altro canto, il confidi potrebbe rinunciare all'autorizzazione, entro 12 mesi dal rilascio della stessa, ai sensi del Titolo I, Capitolo 1, Sez. IX della Circ. 288, in quanto tale previsione è espressamente riferita ai soggetti che non abbiano avviato l'esercizio di attività finanziarie (cfr. ultimo capoverso della cit. Sez. IX).

La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali sarà invece applicata nel caso in cui i confidi in questione non abbiano raggiunto la soglia dimensionale di 150 milioni di euro nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo (cfr. art. 4, comma 3 del D.M. 53/2015).

Pertanto, al fine di evitare che l'iscrizione nell'albo presenti margini di aleatorietà, i confidi con volume di attività finanziaria compreso tra i 75 e i 150 mln di euro, nell'adottare le proprie decisioni circa la presentazione della relativa istanza, valuteranno la concreta percorribilità di un idoneo sentiero di crescita in condizioni di sana e prudente gestione avendo riguardo all'effettiva possibilità, non solo di aumentare i volumi operativi mantenendo prudenti criteri di accettazione del rischio, ma altresì di alimentare i fondi propri in misura corrispondente. Tale valutazione assume particolare rilievo per i confidi connotati da una redditività strutturalmente negativa.

Essi dovranno pertanto produrre un programma di attività che dia conto del raggiungimento, entro il prescritto termine di 5 anni, della nuova soglia dimensionale. Tale documento dovrà definire le ipotesi alla base delle stime formulate che dovranno risultare coerenti con le potenzialità della rete distributiva, con il livello di dotazione patrimoniale necessario per assicurare il finanziamento dello sviluppo e con assetti organizzativi e di controllo in grado di presidiare la corretta operatività.

5.1.1 Mancato accoglimento della domanda

Alla luce del complessivo quadro normativo concernente tali operatori, in caso di mancato accoglimento della domanda, i confidi aventi un volume di attività finanziaria inferiore a euro 150 milioni, verranno cancellati dall'elenco speciale e rimarranno iscritti nell'apposita sezione ex art. 155, comma 4 del "vecchio TUB", in attesa della costituzione dell'elenco ex art. 112 del "nuovo" TUB.

Essi dovranno porre a rientro le attività, eventualmente avviate, diverse dalla garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 155, comma 4-*quater* del "vecchio TUB"⁹, riservate ai confidi assoggettati a vigilanza prudenziale. Relativamente alle attività connesse e strumentali dovranno attenersi alle disposizioni dell'art. 5 del D.M. 53/2015. Dovranno altresì eliminare dallo statuto e da ogni forma di comunicazione al pubblico ogni riferimento all'iscrizione nell'elenco ex art. 107 TUB e al conseguente assoggettamento a vigilanza della Banca d'Italia.

5.2 Omessa presentazione della domanda di autorizzazione per l'iscrizione all'albo unico

Non essendo ancora stato istituito l'Organismo di cui all'art. 112-*bis*, i confidi iscritti nell'elenco speciale, che non intendano accedere all'albo unico non hanno modo di avanzare istanza d'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del "nuovo TUB".

⁹ Sul punto, si fa presente che le medesime attività sono riservate ai confidi vigilati dall'art. 112, comma 5, della nuova formulazione del TUB, come modificato dall'art. 7 del d.lgs 141/2010.



Pertanto, decorso il termine del 12.5.2016, in cui la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'elenco speciale i suddetti confidi che non fossero ancora stati cancellati a istanza di parte resteranno iscritti esclusivamente nella sezione ex art. 155, comma 4, della previgente formulazione del TUB, che la Banca d'Italia continuerà a tenere in attesa della costituzione dell'elenco ex art. 112, comma 1 del "nuovo TUB".

Resta ferma l'esigenza che i confidi derubricati alla citata sezione speciale ex art. 155, comma 4 del "vecchio TUB", circoscrivano le attività esercitabili nei termini descritti al punto 5.1, al fine di evitare di incorrere nell'esercizio abusivo di attività finanziarie.

Si invitano pertanto i confidi iscritti nell'elenco speciale che alla data di entrata in vigore del decreto 53/2015 presentino un Volume di Attività Finanziaria inferiore ai 150 mln di euro a presentare domanda di cancellazione dall'elenco speciale non appena maturino la consapevolezza di non voler presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico.

La Banca d'Italia procederà alla cancellazione dei confidi in questione – e di quelli che all'entrata in vigore del decreto avevano un Volume di Attività Finanziaria sceso da meno di tre anni al di sotto dei 75 mln di euro – a condizione che gli stessi, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione:

- attestino la misura del Volume di Attività Finanziaria al 31 maggio 2015;
- si impegnino a circoscrivere le attività esercitabili nei termini descritti al punto 5.1.1;
- eliminino dallo statuto e da ogni forma di comunicazione al pubblico ogni riferimento all'iscrizione nell'elenco ex art. 107 TUB e al conseguente assoggettamento a vigilanza della Banca d'Italia.

Decorso il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di autorizzazione per l'albo unico (11.10.2015), i confidi che non abbiano presentato la relativa istanza faranno conoscere le iniziative adottate per circoscrivere l'attività nei termini descritti al punto 5.1.1 e le proprie valutazioni sulla possibilità di avanzare domanda di cancellazione dall'elenco speciale.

A decorrere dalla cancellazione dall'elenco speciale, i confidi dovranno cessare l'invio alla Banca d'Italia delle segnalazioni statistiche, prudenziali e di Centrale dei Rischi.

Si ricorda infine che sui confidi iscritti nella sezione in questione la Banca d'Italia non può esercitare alcuna attività di controllo, non disponendo di poteri regolamentari, informativi o ispettivi. La regolarità dell'operato aziendale e la conformità alle disposizioni applicabili sono rimesse ai competenti organi interni, che ne sono responsabili anche in relazione alle eventuali violazioni di riserve di legge penalmente sanzionate.

Roma, 12 giugno 2015 |